

REGOLAMENTO (CEE) N. 127/87 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 4079/86 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1987 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato sono stati determinati dal regolamento (CEE) n. 4079/86 ⁽⁵⁾ della Commissione;

considerando che si è constatato che alcuni di questi tassi sono errati; che occorre pertanto rettificare i tassi citati e, di conseguenza, modificare il regolamento in causa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 4079/86.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Nondimeno, a richiesta dell'interessato, esso è applicabile alle operazioni concluse a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 42.

ALLEGATO

| | | (ECU/100 kg) |
|--|--|-----------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Tasso delle restituzioni |
| 10.01 B I | Frumento (grano) tenero e frumento segalato : — per l'industria dell'amido | 13,544 ⁽¹⁾ |
| | — diverso da quello per l'industria dell'amido | 13,544 |
| 10.01 B II | Frumento (grano) duro | 18,715 ⁽²⁾ |
| 10.02 | Segala | 12,029 |
| 10.03 | Orzo | 15,099 |
| 10.04 | Avena | 12,088 |
| 10.05 B | Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina : — per l'industria dell'amido | 14,395 ⁽¹⁾ |
| | — diverso da quello per l'industria dell'amido | 14,395 |
| 10.06 B I b) 1 | Riso semigreggio a grani tondi | 38,673 |
| 10.06 B I b) 2 | Riso semigreggio a grani lunghi | 43,572 |
| 10.06 B II b) 1 | Riso lavorato a grani tondi | 49,901 |
| 10.06 B II b) 2 | Riso lavorato a grani lunghi | 63,148 |
| 10.06 B III | Rotture di riso : — per l'industria dell'amido | 21,053 ⁽¹⁾ |
| | — diverso da quello per l'industria dell'amido | 21,053 |
| 10.07 C II | Sorgo | 15,392 |
| 11.01 A | Farina di frumento (grano) e di frumento segalato | 16,026 |
| 11.01 B | Farina di segala | 21,589 |
| 11.02 A I a) | Semole e semolini di frumento (grano) duro | 29,088 ⁽²⁾ |
| 11.02 A I b) | Semole e semolini di frumento tenero | 16,026 |

⁽¹⁾ Nel caso d'esportazione di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, questo importo deve essere ridotto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione, ai termini dei regolamenti (CEE) n. 2742/75 e (CEE) n. 1009/86 e delle loro modalità di applicazione.

Nel caso d'esportazione di altre merci, questo importo deve essere ridotto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione al momento dell'esportazione.

⁽²⁾ Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.